CONVENZIONE TRA LA REGIONE CAMPANIA
E
IL MINISTERO DELL'INTERNO -DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, SOCCORSO PUBBLICO E DIFESA CIVILE

CAMPAGNA A.I.B. 2013

(*Concorso del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco – Direzione Regionale della Campania alle attività di vigilanza e spegnimento degli incendi boschivi e di interfaccia, nell'ambito della pianificazione regionale di protezione civile per la previsione, prevenzione e contrasto del rischio)*

PREMESSO

- Che il D.Lgs. 31 marzo 1998, n° 112 "conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n° 59" attribuisce alle Regioni la competenza in materia di spegnimento degli incendi boschivi, fatto salvo quanto stabilito al punto 3) della lettera f) del comma 1 dell'articolo 107 del D.Lgs. 112/98 (compiti, di rilievo nazionale, connesse alle funzioni operative riguardanti il soccorso tecnico urgente, la prevenzione e lo spegnimento incendi e lo spegnimento con mezzi aerei degli incendi boschivi);
- Che lo stesso D. Lgs. 112/98 prevede, all'art. 108, l'attribuzione alle Regioni, fra l'altro, delle funzioni di protezione civile relative all'attuazione di interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, così come novellata dalla legge n. 100/2012 (eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria), avvalendosi anche del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
- Che la legge 21 novembre 2000, n° 353 "legge quadro in materia di incendi boschivi", assegna alle Regioni e Province Autonome le attività di previsione, prevenzione, lotta attiva agli incendi boschivi, nonché le attività formative ed informative alla popolazione in merito alle cause determinanti l'innesco di incendio ed alle norme comportamentali da attuare in situazione di pericolo;
- Che la legge 353/2000, all'art. 7, comma 3, punto a), prevede che le Regioni negli interventi di lotta attiva contro gli incendi boschivi possano avvalersi, mediante apposite convenzioni da stipulare con il Ministero dell'Interno, di risorse, mezzi e personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
- Che il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 recante: "Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del C.N.VV.F. a norma dell'art. 11 della Legge 29 luglio 2003, n. 229" e, in particolare, l'art. 24 comma 6 stabilisce che: "Ferme restando le competenze delle regioni, delle province autonome e del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di spegnimento degli incendi boschivi, di cui all'articolo 7 comma 3 della

fonte: http://burc.regione.campania.it

legge 21 novembre 2000 n° 353, le strutture centrali e periferiche del Corpo Nazionale assicurano, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 1, gli interventi tecnici urgenti di propria competenza diretti alla salvaguardia dell'incolumità delle persone e dell'integrità dei beni. Sulla base di preventivi accordi di programma, il Corpo Nazionale pone, inoltre, a disposizione delle regioni risorse, mezzi e personale per gli interventi di lotta attiva contro gli incendi boschivi. Gli accordi di programma sono conclusi tra il Corpo Nazionale e le regioni che vi abbiano interesse e debbono prevedere, per ciascun territorio, le risorse, i mezzi ed il personale del Corpo Nazionale da mettere a disposizione. I relativi oneri finanziari sono a carico delle regioni";

- Che con delibera n. 439 del 16 marzo 2007 la Giunta Regionale ha approvato lo schema di accordo quadro con il Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile per la reciproca collaborazione nelle attività di protezione civile, successivamente sottoscritto in data 09 luglio 2007, pervenuto a scadenza in data 31/12/2011 e in corso di rinnovo;
- Che l'articolo 7 del citato accordo quadro prevede che per l'attuazione degli interventi di spegnimento degli incendi boschivi, la Regione Campania ritiene necessario il concorso anche della Direzione Regionale dei VV.F., da attivare a mezzo di specifico protocollo, in relazione alle esigenze contingenti connesse al rischio incendi di bosco e la conseguente emanazione del decreto regionale di grave pericolosità per gli incendi;
- Che con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 157 del 18 luglio 2013 è stata adottata la Dichiarazione per l'anno 2013 dello stato di grave pericolosità degli incendi boschivi, per il periodo 22 luglio 2013 ÷ 30 settembre 2013;
- Che con Deliberazione n. _____ del ___ agosto 2013 è stato approvato lo schema della presente convenzione, alla cui sottoscrizione, per la Regione Campania, provvede l'Assessore alla Protezione Civile;
- Che con la stessa Deliberazione n. ____/2013, la Giunta Regionale, nel ravvisare la necessità di provvedere, con urgenza e indifferibilità, agli interventi di cui alla presente convenzione, attese le finalità degli stessi di salvaguardia della pubblica e privata incolumità e la rilevanza, in termini sociali ed economici, dei danni causati all'ambiente, alle attività produttive, alle infrastrutture e alla rete viaria e ferroviaria dal verificarsi di incendi boschivi e/o di interfaccia, ne ha approvato la sottoscrizione da parte dell'Assessore alla protezione civile nelle more della definizione delle procedure tecniche e amministrative relative al rinnovo dell'accordo di programma quadro del 09 luglio 2007, scaduto in data 31 dicembre 2011 e nelle more dell'approvazione della pianificazione regionale di protezione civile per la previsione, prevenzione e contrasto del rischio incendi e di interfaccia;
- Che gli oneri previsti sono appostati in bilancio regionale secondo la seguente tabella:

Importo di spesa (Euro)	Cap.di spesa	Miss	Progr	Titolo	Macro aggregato	IV Livello piano dei conti	COFOG	C.I.S. Trans UE	SIOPE (codice bilancio)	SIOPE (codice gestionale)
300.000,00	1536	11	01	1	104	1.04.01.01.000	03.2	4	1.05.01	1511
78.000,00	1245	09	05	1	104	1.04.01.01.000	04.2	4	1.05.01	1511

VISTI

- la legge 24 febbraio 1992, n° 225 "Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile", così come novellata dalla legge n. 100/2012;
- la legge 8 agosto 1995 n° 339 recante "disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale ", che prevede la possibilità da parte delle Regioni di

fonte: http://burc.regione.campania.it

stipulare apposite convenzioni con il Ministero dell'Interno per l'utilizzo di personale e mezzi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;

- la legge 10 agosto 2000, n.246, recante il “potenziamento del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco”, che prevede l’immediata riassegnazione alle pertinenti unità previsionali di base degli introiti derivanti da convenzioni che il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco stipula con le regioni;
- la legge 21 novembre 2000, n° 353 "legge quadro in materia di incendi boschivi";
- il D.P.C.M. 20 dicembre 2001, "linee guida relative ai piani regionali per la programmazione delle attività di previsione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ";
- il D.Lgs. 31 marzo 1998, n° 112 "conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n° 59”;
- il decreto legislativo 8 marzo n.139, recante: “Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco a norma dell’art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229”;
- la legge 9 novembre 2001, 401, recante: “Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile”;
- la legge 27 dicembre 2007 n. 296, art. 1, comma 439;
- l’Accordo Quadro siglato il 16 aprile 2008 tra il Ministero dell’Interno e il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, la cui applicazione è vincolante per gli effetti della presente convenzione;
- il comunicato del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 giugno 2013, pubblicato nella G.U. n. 150 del 28 giugno 2013;

L’anno **duemilatredici**, il giorno **_____** del mese di **agosto**, presso la sede della Prefettura sita in Napoli, piazza del Plebiscito, n. 22

TRA

la Regione Campania (codice fiscale 80011990639) di seguito denominata Regione, rappresentata dall’Assessore regionale alla Protezione Civile, Prof. Edoardo Cosenza, nato a Napoli il 3 maggio 1958, C.F. CSNDRD58E03F839M, domiciliato per la carica presso la sede della Giunta Regionale della Campania in Napoli, alla via S. Lucia n. 81, delegato alla sottoscrizione della presente convenzione, giusta delibera della Giunta Regionale n. _____ del __ luglio 2013, con la quale è stato approvato lo schema dello stesso,

e

il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, rappresentato dal Prefetto di Napoli, Dott. Francesco Antonio Musolino, nato a Santo Stefano in Aspromonte (RC) il 3 maggio 1951, C.F. MSLNTN51E03I371C,domiciliato per la carica presso l’Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, Piazza Plebiscito, n. 22,

SI CONVIENE E STIPULA

quanto segue

Art. 1 - oggetto della convenzione

La narrativa che precede, che costituisce patto, fa parte integrante e sostanziale della presente

fonte: http://burc.regione.campania.it

convenzione, che ha per oggetto le attività che afferiscono al piano tecnico organizzativo della campagna antincendi boschivi nella Regione Campania.

In particolare, la convenzione definisce i termini e le modalità del concorso del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco – Direzione Regionale della Campania alle attività di vigilanza e spegnimento degli incendi boschivi e di interfaccia, nell'ambito della pianificazione regionale di protezione civile per la previsione, prevenzione e contrasto del rischio.

Tale concorso si esplica attraverso il potenziamento stagionale dei dispositivi del C.N.VV.F. mediante l'impiego di squadre stagionali, da richiamare in servizio a cura della Direzione Regionale Campania.

Art. 2 - decorrenza e durata

Gli effetti della presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e decadranno al termine del periodo "di massima pericolosità" previsto, dal DPGRC n. 157 del 18 luglio 2013, al 30 settembre 2013.

Art. 3 - oneri della Regione

Con la presente convenzione, le parti intendono regolare i rapporti, definendo le competenze e gli obblighi da essa derivanti ed i relativi aspetti finanziari.

La presente convenzione viene stipulata a titolo oneroso anche per finanziare il potenziamento del dispositivo di coordinamento e soccorso del Corpo Nazionale VV.F., mediante l'approntamento di squadre VV.F. stagionali, nonché presidi del personale VV.F. presso la SORU e le SOUP, nel periodo a maggior rischio di incendi boschivi secondo l'elaborato relativo al piano tecnico organizzativo straordinario 2013, predisposto dalla Direzione Regionale VV.F. Campania, d'intesa con gli Assessorati Regionali alla Protezione Civile e all'Agricoltura e Foreste e allegato alla presente convenzione a farne parte integrante e sostanziale.

Art. 4 - obiettivi della convenzione

Ferme restando le competenze attribuite dalle vigenti disposizioni di legge in materia di tutela del patrimonio boschivo dagli incendi e degli interventi d'urgenza e d'emergenza, le parti contraenti si impegnano ad assicurare un reciproco scambio di dati ed informazioni riguardanti le attività oggetto della presente convenzione, con particolare riferimento alle attività di lotta attiva agli incendi boschivi nel periodo considerato di "massima pericolosità" per gli incendi, nonché l'impiego di mezzi e personale adibito alle suddette attività, in stretta collaborazione con le attività di competenza del Corpo Forestale dello Stato. Tale periodo di "massima pericolosità" è stato dichiarato con DPGR n. 157 del 18/07/2013, dal 22 luglio al 30 settembre 2013, salvo la necessità di proroga.

Art. 5 - rispettivi ruoli

La Regione Campania fornirà le informazioni inerenti allo stato di pericolosità per gli incendi boschivi, le condizioni meteorologiche per rischio da incendio boschivo, il supporto per le radiocomunicazioni alternative d'emergenza, limitatamente al periodo di massima pericolosità e per i

fonte: http://burc.regione.campania.it

soli scopi di cui alla presente convenzione, e ogni altra attività effettuata in coordinamento con il Corpo Forestale dello Stato.

Nell'ambito del piano tecnico organizzativo per il concorso alla lotta agli incendi boschivi (PTO), allegato alla presente convenzione, la Direzione regionale VV.F. per la Campania disporrà l'impiego di squadre aggiuntive di Vigili del Fuoco, da richiamare in servizio straordinario, assicurando la presenza di proprio personale, sempre richiamato in servizio straordinario, presso le S.O.U.P.P. (Sala Operativa Unificata Permanente Provinciale) istituite in conformità all'art. 7, comma 3, della legge n° 353/2000, presso la S.O.U.P.R. - C.O.R. e solo in caso di necessità presso la S.O.R.U. (Sala Operativa Regionale Unificata) della protezione civile della Campania.

Art.6 - attivazione degli interventi

Il periodo considerato di maggiore pericolosità, in cui potranno essere attivate le squadre antincendio boschivo e di interfaccia, pur non trascurando altri periodi, riguarda prevalentemente l'arco temporale luglio/settembre e, in particolare, il periodo definito di "massima pericolosità" per gli incendi boschivi nella Regione Campania, dichiarato con apposito Decreto Presidenziale.

Art.7 - direzione e coordinamento delle squadre nelle operazioni di interventi

La direzione e il coordinamento delle squadre sull'intervento avverrà in conformità a quanto previsto dall'Accordo Quadro siglato il 16 aprile 2008 tra il Ministero dell'Interno e il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.

Art 8 - organizzazione delle squadre

Le squadre stagionali VV.F. da richiamare in servizio sono formate ciascuna da n° 5 Vigili del Fuoco, che effettueranno un servizio diurno, dalle ore 8 alle ore 20, salvo situazioni particolari legate a pericoli contingenti nelle quali potranno essere impegnate in orari diversi.

Le squadre VV.F. da approntare in ciascuno dei Comandi sono composte, in conformità alle direttive ministeriali, da n° 4 unità permanenti di turno libero e da n° 1 (+1) vigili discontinui, attivati a giorni alterni. I vigili da richiamare in servizio per ogni squadra sono:

- n° 4 unità permanenti di cui n° 1 con qualifica di Capo Squadra;
- n° 1 (+1) vigili discontinui (n° 1 per squadra a giorni alterni).

La dislocazione territoriale delle squadre aggiuntive sarà individuata nel PTO.

Le squadre sono dotate, a cura dei rispettivi Comandi, degli automezzi e delle attrezzature necessari, stazioneranno presso le sedi dei Comandi di appartenenza, costituendo rinforzo nei presidi esistenti, e saranno preposte al soccorso per incendi boschivi e di interfaccia. Le squadre VV.F. verranno attivate direttamente dai Comandi Provinciali della regione Campania. In caso di necessità, la S.O.U.P. inoltra alla Sala Operativa del Comando Provinciale competente per territorio richiesta per l'intervento delle squadre AIB del C.N.VV.F.. Eventuali interventi di emergenza per incendi boschivi che dovessero rendersi necessari per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità, saranno disposti direttamente dal C.N.VV.F. che ne darà comunque contestuale comunicazione alla S.O.U.P.

fonte: http://burc.regione.campania.it

per l'assunzione di eventuali ulteriori iniziative. Analogamente, richieste di intervento per incendi boschivi inoltrate direttamente al C.N.VV.F., dovranno essere comunicate alla S.O.U.P.. Le squadre, nelle ore non interessate da servizi di estinzione, possono svolgere servizio di monitoraggio, vigilanza e prevenzione nelle aree interessate da possibili incendi boschivi, secondo istruzioni dei rispettivi Comandi conseguenti ad intese con le componenti territoriali del Settore Regionale delle Foreste. Le squadre, nello svolgimento dei servizi di cui sopra e/o degli interventi di spegnimento, seguono le procedure proprie del C.N.VV.F. alle quali vengono ordinariamente addestrate. Le squadre non possono essere impiegate in compiti diversi da quelli istituzionali. Il personale dei Vigili del Fuoco designato dalla Direzione Regionale e in servizio presso le S.O.U.P.P., presso la S.O.U.P.R. - C.O.R. avrà compiti di coordinamento delle squadre VV.F., in raccordo con le altre componenti.

Oltre agli oneri per il pagamento dello straordinario del personale permanente VV.F. e per il pagamento del personale discontinuo impiegato nelle squadre terrestri, sono a carico della Regione gli oneri derivanti dai costi del carburante per i mezzi utilizzati nel periodo della campagna antincendi boschiva, le spese per il vitto del personale VV.F. permanente e discontinuo impiegato, nonché gli oneri per il reintegro del materiale tecnico.

Art 9 - informazioni fra le parti

Le parti si impegnano reciprocamente a scambiarsi informazioni utili per lo svolgimento delle attività previste nella presente convenzione.

Art. 10 - attività di formazione in informazione

La Regione Campania e il C.N.VV.F. - Direzione Regionale per la Campania potranno concordare interventi congiunti mirati in materia di formazione del personale adibito ad attività di antincendio boschivo, di informazione ai cittadini in merito alla cause determinanti l'innesco di incendio e alle norme comportamentali da rispettare in situazioni di pericolo, nonché lo svolgimento di esercitazioni o simulazioni atte a verificare la preparazione teorico-pratica delle squadre di volontariato antincendio boschivo.

Art. 11 - disciplina applicabile

Per quanto non espressamente contemplato e pattuito con la presente Convenzione, si rimanda alle disposizioni del Codice Civile e delle altre leggi vigenti in materia, sia statale che comunitaria.

Art. 12 - foro competente

Per ogni controversia derivante dall’interpretazione o dall’esecuzione della presente Convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro di Napoli.

Art. 13 - oneri finanziari

Gli oneri per il conseguimento degli obiettivi di cui ai precedenti articoli sono a carico della Regione che provvederà al pagamento dello straordinario del personale permanente VV.F. e delle competenze del personale discontinuo, impiegati nelle squadre aggiuntive e nelle sale operative unificate, secondo le tariffe fissate dal Ministero dell’Interno- Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e

fonte: http://burc.regione.campania.it

Difesa Civile, Soccorso Pubblico e Difesa Civile, al lordo degli oneri contributivi e previdenziali, nonché a una quota figurativa necessaria per il vitto del personale VV.F. impiegato, per il rimborso dei biglietti di viaggio del personale impegnato nelle isole e per il reintegro del materiale tecnico utilizzato, a titolo di contributo per i costi gestione necessari all'espletamento del servizio previsto dalla presente convenzione. La quota figurativa viene, altresì, alimentata da eventuali economie di spesa che dovessero verificarsi nell'attribuzione delle competenze accessorie al personale.

Per l'attuazione di quanto contenuto nella presente convenzione, la Regione si impegna ad erogare un corrispettivo forfettario complessivo, ogni onere incluso. Per l'anno 2013 il contributo forfettario viene stabilito in Euro 378.000,00 (trecentosettantottomila/00) ogni onere incluso, da imputarsi, in conformità a quanto all'uopo previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. _____ del __ luglio 2013, con la quale è stato approvato lo schema della presente convenzione.

La Regione si impegna a versare la somma concordata non prima del 1 novembre 2013 ed entro il 31 dicembre 2013 al Ministero dell'Interno, nell'apposito capitolo di entrata, n° 2439 cap. XIV- art. 11 -presso la Tesoreria dello Stato. La quietanza in originale o equivalente documentazione amministrativa deve essere inoltrata agli Uffici Centrali Contabili del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, entro il 20 ottobre.

La Direzione Regionale VV.F. dovrà far pervenire alla Regione Campania, entro il 1° ottobre, una relazione riportante gli interventi effettuati, accompagnata da adeguata rendicontazione economico-finanziaria. Eventuali somme non spese durante l'anno saranno considerate economie per gli anni successivi.

Letto, approvato e sottoscritto,

PER LA REGIONE CAMPANIA
L'ASSESSORE REGIONALE ALLA PROTEZIONE CIVILE
PROF. EDOARDO COSENZA

PER IL DIPARTIMENTO DIE VIGILI DEL FUOCO, SOCCORSO PUBBLICO E DIFESA CIVILE DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
IL PREFETTO
DOTT. FRANCESCO ANTONIO MUSOLINO

fonte: http://burc.regione.campania.it